Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Sindaco

Ordinanza n° 80 del 08/07/2026

Oggetto: Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine a partire dal giorno 9.07.2026 al giorno 14.07.2026

IL SINDACO

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n°125: *"Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati",* la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i. hanno lo scopo di disciplinare *"adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali";*

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

Rilevato altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato, nonché di prevenire la deturpazione di siti pubblici di particolare pregio artistico, storico e culturale, nonché l'abbandono incontrollato di rifiuti, bottiglie, resti di cibo;

Dato atto che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito precipuo dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado attribuibili anche all'uso eccessivo di alcolici, al fine di contrastare la possibilità di accadimento di episodi che minaccino la pacifica convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Preso atto della esigenza della programmazione dei servizi di ordine pubblico per la tutela della pubblica sicurezza nelle aree del Centro Storico interessate dal fenomeno della "movida";

Preso atto altresì che il centro storico ed alcune vie limitrofe sono caratterizzata dalla concentrazione di un rilevante numero di pubblici esercizi, per cui si verifica la concentrazione di una massa di giovani con particolare intensità nelle ore serali e notturne;

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;

Tenuto conto della esigenza di prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Visti
* L'art. 54 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n° 267;
* Lo Statuto Comunale
***** Il decreto del Ministero dell'Interno del 05.8.2008;
* La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14;
* Le Circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana.

ORDINA

1. **Il divieto** temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine, dal 9.07.2026 al 14.7.2026 dalle ore 20:00 alla chiusura delle attività in tutti i pubblici esercizi di somministrazione e attività artigianali e di vendita di prodotti alimentari aventi sede nell'area del Centro Storico, all'interno dell'isola fluviale e nelle seguenti ulteriori vie: Via Selva fino al bivio con il Giardino dello Sport, Via Valcatoio e Parco Fluviale, Via Roma fino alla rotatoria di Via Pirandello, Via Po, Via Napoli fino alla rotatoria di via Pirandello, Piazza XX Settembre, Via San Giuseppe, Via Verdi, Viale Piscicelli e Lungoliri della Repubblica;
2. **Il divieto**, sempre negli orari e nelle date di cui al precedente punto 1), di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione di suolo pubblico dei pubblici esercizi e naturalmente al loro interno**)** ed abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro, nonché lattine e bottiglie di plastica chiuse;
3. **Il divieto** di gettare in terra carte e rifiuti di qualsiasi genere, compreso resti di cibo, nonché di detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili o arredi urbani e al compimento atti vandalici nei confronti di beni comunali.

I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all'interno degli esercizi ed all'esterno negli spazi regolarmente autorizzati.

Le violazioni alla disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, laddove non espressamente sanzionate dalla normativa regionale.
In caso di particolare gravità o di terza violazione all'interno della stesso anno solare, il Sindaco, inoltre, può disporre la chiusura dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da uno a venti giorni *(Art. 39 Regolamento Comunale).*

AVVERTE CHE:

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di Isola del Liri e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.
Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale – sezione Amministrazione trasparente.

--

IL SINDACO

Massimiliano Quadrini
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)